



## IN QUESTO NUMERO

- **Autorità Anticorruzione:** Linee guida operative e clausole tipo per l'affidamento di servizi assicurativi.
- **Autorità Anticorruzione:** Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
- **Autorità Anticorruzione:** Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta. Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015.
- **Agenzia delle Entrate:** Dichiarazione 730 precompilata - Risposte a quesiti - Circolare n. 26/E del 7 luglio 2015.
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:** Pubblicata l'Anagrafe delle Opere Incompiute di interesse nazionale.
- **Corte dei Conti Sezione Autonomie:** Previdenza integrativa per il personale di Polizia Locale e contenimento della spesa - SEZAUT/22/2015/QMIG.
- **Ministero dell'Interno:** Comunicato urgente per le unioni di comuni.
- **Ultimi Orientamenti applicativi Aran:** Permessi legge 104/1992 - Permessi retribuiti per rendere una testimonianza giudiziale.

Autorità Anticorruzione: Linee guida operative e clausole tipo per l'affidamento di servizi assicurativi.

Il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di porre in seconda consultazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'ANAC, il documento recante "Linee guida operative e clausole tipo per l'affidamento di servizi assicurativi."

Più precisamente, vengono poste in consultazione le seguenti questioni:

- a) Self Insured Retention (SIR);
- b) Centralizzazione della domanda;
- c) Informazioni per la gestione del rischio assicurativo;
- d) Offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) Clausola di recesso, aggravamento del rischio e fatto noto.

Inoltre, sono state predisposte due tabelle, una riferita al ramo RC Auto e l'altra al ramo sanità, per l'individuazione dei dati da mettere a disposizione ad opera della stazione appaltante contestualmente alla pubblicazione del disciplinare di gara al fine di assicurare la completezza delle informazioni necessarie ad una corretta quotazione del rischio.

I documenti posti in consultazione sono accompagnati da una prima Relazione AIR avente lo scopo di dare evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, con particolare riferimento

alle più significative modifiche introdotte rispetto al documento posto originariamente in consultazione e alle osservazioni pervenute dagli operatori del mercato che non hanno trovato accoglimento nel documento adottato.

Tutta la documentazione è disponibile su:

<http://www.anticorruzione.it/portal/pubblic/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnline>

Autorità Anticorruzione: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

Il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di porre in consultazione il documento recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" mediante pubblicazione sul sito internet dell'ANAC.

Più precisamente vengono poste in consultazione le seguenti questioni:

- a) affidamenti di servizi sociali e sanitari agli organismi del terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali di tipo A, associazioni onlus, associazioni di promozione sociale), con particolare attenzione a tematiche quali: programmazione; requisiti di partecipazione; apertura alla concorrenza; controlli; proroghe e

rinnovi;

b) affidamenti alle cooperative di tipo B e ai laboratori protetti, con particolare attenzione a tematiche quali: soggetti beneficiari delle convenzioni ex art. 5 l.381/1991; attività oggetto dell'affidamento; durata dell'affidamento; calcolo della soglia; procedura di affidamento; verifiche in corso di esecuzione; obblighi di comunicazione all'Autorità.

Tutta la documentazione è disponibile su:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnline>

**Autorità Anticorruzione: Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta. Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015.**

A seguito di segnalazioni di stazioni appaltanti in merito al protrarsi del fenomeno relativo alla presentazione, da parte degli operatori economici, di garanzie a corredo dell'offerta ex art. 75 e di garanzie definitive ex 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussione, rilasciate da intermediari non autorizzati, l'Autorità Anticorruzione ha ritenuto necessario fornire le opportune indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta.

L'art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest'ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'art. 113 del Codice prevede che la garanzia definitiva è costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità individuate dall'art. 75 del Codice.

Sul punto, si precisa che l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti

nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).

Al fine di assicurare che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo:  
<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>.

Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del

concorrente dalla procedura di affidamento.

Come già evidenziato nella determinazione dell'Autorità n. 4 del 10.10.2012, l'art. 75 del Codice presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione.

La garanzia provvisoria, infatti, assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario.

Pertanto, essa è un elemento essenziale dell'offerta e non un mero elemento di corredo della stessa.

Inoltre, si evidenzia che l'esclusione dell'offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato) discende anche dall'interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell'art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione.

Pertanto, come già evidenziato nella determinazione dell'Autorità n. 1 del

08.01.2015, il combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, consente la sanatoria di «ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti».

[http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6178](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6178)

Agenzia delle Entrate: Dichiarazione 730 precompilata - Risposte a quesiti - Circolare n. 26/E del 7 luglio 2015.

Con la Circolare n. 26 /E del 7 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce su questioni interpretative riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che l'Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in ordine alla proroga recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione

all'attività di assistenza fiscale per l'anno in corso.

Di seguito le materie oggetto di chiarimento:

1. Rettifica della dichiarazione senza l'indicazione di un reddito;
3. Presentazione della dichiarazione senza l'indicazione del numero dei giorni di lavoro dipendente o di pensione;
4. Conservazione della documentazione da parte del contribuente;
5. Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito;
6. Diffformità tra la dichiarazione trasmessa e quella autocompilata;
7. Delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata;
8. Utilizzo del modello 730 in presenza di investimenti in imprese start-up;
9. Mancata presentazione del quadro RW - Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità;
10. Riporto del credito ridotto in sede di controllo automatizzato - Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità;
11. Contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore commesso dal sostituto d'imposta nella compilazione della Certificazione Unica;
12. Utilizzo del modello 730 in presenza di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone;
13. Rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore;
14. Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche



contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730;  
15 Verifiche dei Caf/professionisti in caso di spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento effettuate dal comodatario;  
16. Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all'Imu;  
17. Compilazione on line del modello 730 - Rilevanza del bonus di 80 euro in presenza di oneri deducibili;  
18. Certificazioni Uniche rilasciate dall'Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito - Assenza del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro;  
19. Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato informalmente;  
20 Modello 730 rettificativo trasmesso nei termini;  
21. Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014;  
22. Proroga del termine di trasmissione della dichiarazione;  
23 Termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate.

Il documento è reperibile su:  
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Pubblicata l'Anagrafe delle Opere Incompiute di interesse nazionale.

E' stato pubblicato l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Opere pubbliche Incompiute di interesse nazionale.

L'elenco riferisce alle opere incompiute al 31 dicembre 2014.

Manca attualmente l'elenco delle opere della Regione Siciliana, in corso di stesura, mentre la Provincia autonoma di Trento segnala di non avere opere incompiute.

A oggi risultano 649 le opere pubbliche che non sono state completate, numero che varierà con i risultati della Sicilia.

Gli elenchi sono stati caricati dalle amministrazioni titolari dei procedimenti sull'apposito sito tramite il SIMOI - Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute e sono pubblicati alla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:  
<https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx>

L'elenco numerico delle opere incompiute per amministrazione regionale è disponibile su:

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3976>

Corte dei Conti Sezione Autonomie: Previdenza integrativa per il personale di Polizia Locale e contenimento della spesa - SEZAUT/22/2015/QMIG.

Con parere depositato il 25 giugno 2015, la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è espressa sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 279/2013/PAR.

La questione attiene, per un verso, alla natura giuridica da attribuire alle somme destinate alla previdenza complementare, nel caso di specie alla polizia municipale e, per altro verso, all'applicabilità delle diverse disposizioni adottate in materia di riduzione delle spese di personale dalla legislazione degli ultimi anni.

Per quanto attiene all'obbligo di riduzione della spesa il legislatore all'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce "la riduzione della spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale".

Invece, il d.l. n. 78/2010, art. 9, commi 1 e 2-bis, stabilisce un tetto da applicarsi al "trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio" (comma 1) e all'«ammontare complessivo delle

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale» (comma 2-bis).

Sulla questione la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha pertanto pronunciato il seguente principio di diritto:

"Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2720-03/07/2015-SEZAUT>

Ministero dell'Interno: Comunicato urgente per le unioni di comuni.

Con comunicato del 7 luglio 2015, il Ministero dell'Interno, rende noto che la gestione delle attività connesse con l'attribuzione dei trasferimenti erariali in favore delle unioni di comuni è da tempo ostacolata dalla mancata o non tempestiva comunicazione da parte delle medesime unioni dei dati attinenti la variazione del numero di conto

corrente bancario o di tesoreria originariamente comunicato o del provvedimento di cessazione dell'unione stessa.

La mancata comunicazione delle richiamate variazioni genera frequentemente notevoli difficoltà amministrativo/contabili connesse con i decreti di pagamento a cui l'ufficio Centrale di Bilancio non dà corso per mancata corrispondenza dei dati;

La mancata comunicazione della variazione del numero di conto corrente bancario o di tesoreria originariamente comunicato o del provvedimento di cessazione dell'unione di comuni comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dovuti.

Ultimi Orientamenti applicativi Aran:  
Permessi legge 104/1992 - Permessi retribuiti per rendere una testimonianza giudiziale.

Permessi 104:

Nel caso in cui il dipendente decida di non utilizzare per intero le due ore giornaliere di permesso retribuito, di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992, il tempo non fruito a tale titolo può essere remunerato come lavoro straordinario?

Al riguardo, si fa presente che la decisione in merito alla completa utilizzazione dei permessi orari giornalieri, previsti dall'art. 33 della

legge n. 104 del 1992, viene assunta dal dipendente in base ad una autonoma valutazione.

Si deve, altresì, considerare che i predetti permessi rientrano in ogni caso nell'orario ordinario di lavoro del lavoratore, per il quale è già riconosciuta una remunerazione.

Pertanto, la prestazione lavorativa, effettuata in luogo della fruizione dei permessi in esame, non può essere retribuita a titolo di lavoro straordinario, in quanto non si configura come attività eccedente rispetto all'orario ordinario di lavoro.

In caso contrario, infatti, il tempo da destinare ai predetti permessi verrebbe ad essere oggetto di una doppia remunerazione, sia in qualità di lavoro ordinario che di lavoro straordinario.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dal dirigente e che le stesse non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 26 CCNL del 16.05.2001.

Permessi retribuiti:

Nel caso di un dipendente citato in giudizio in qualità di testimone per una causa attinente all'ente, lo stesso deve essere considerato in servizio oppure deve fruire di un permesso retribuito?



Spetta il trattamento di trasferta effettuata con il mezzo proprio?

Su tale problematica, non si può che richiamare, preliminarmente, le indicazioni già fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920 secondo le quali, se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l'assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell'interesse dell'ente egli deve essere considerato in servizio.

Sarà l'ente, pertanto, sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone in proposito nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all'una o all'altra fattispecie.

Pertanto, se sussiste la condizione della finalizzazione della testimonianza alla tutela dell'interesse dell'amministrazione, secondo i consueti principi di logica e ragionevolezza, non sembrano esservi ostacoli vi sono ostacoli all'equiparazione della assenza per testimonianza al servizio reso.

Solo in questa ultima ipotesi, proprio

perché l'assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall'art.41 del CCNL del 14.9.2000.

Tuttavia, in materia, occorre ricordare che:

a) l'art. 1, comma 213, della legge n.266/2005 ha disposto la soppressione dell'indennità di trasferta prevista dalla disciplina contrattuale;

b) l'art. 6, comma 12, della legge n.122/2010 ha disposto, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Per la corretta applicazione del citato art. 6, comma 12, della legge n.122/2010, si rinvia alla circolare n.36 del 22 ottobre 2010 ed alla nota prot.n.100169/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché alla delibera n. 8/CONTR/11 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.